



COMUNE DI CAMBIANO
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:30**, nella sala conferenze della Biblioteca Civica, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4-bis del Regolamento del Consiglio Comunale vigente, in sessione Ordinaria ed in **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

VERGNANO CARLO	SINDACO	P
MADDALENA MICHELE	CONSIGLIERE	P
GRASSI AURORA FIORINA	CONSIGLIERE	P
GIZZI MARTINA	CONSIGLIERE	P
BARTALUCCI PAOLO	CONSIGLIERE	V
MIRON DANIELA	CONSIGLIERE	V
LUPOTTI EMANUELA	CONSIGLIERE	P
PERIA DIEGO	CONSIGLIERE	A
ALTAMURA DANIELA	CONSIGLIERE	V
BENNA ALBERTO	CONSIGLIERE	P
SAGGESE ERNESTO	CONSIGLIERE	P
MAMMOLITO MICHELE	CONSIGLIERE	A
CORTASSA CATERINA	CONSIGLIERE	P

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

I Consiglieri Peria Diego e Mammolito Michele sono assenti giustificati.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **SAMUEL Dott.ssa Elisa**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VERGNANO CARLO** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro*

il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»,* così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine del 30 aprile fissato a livello nazionale per l'approvazione da parte dei Comuni della manovra TARI è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 677 L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale prevede che *«all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»;*

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l'approvazione della Delibera n. 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito della quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo le componenti tariffarie denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante *«Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»*, che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione del D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24 e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i

meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo una ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. *bonus* sociale TARI, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF deve trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che, in sede di prima applicazione nel 2026, il Bonus Sociale Rifiuti verrà erogato con le modalità che verranno stabilite con apposita delibera, per dare attuazione a quanto stabilito nell'art. 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative del Bonus Sociale Rifiuti – TUBR, approvato da ARERA con Deliberazione 355/2025/R/com, nel rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, in base al quale «i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato»;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi

ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTE

- la deliberazione di C.C. del 29/04/2025 n. 14, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;
- la deliberazione di C.C. del 27/05/2026 2026 n. 19, con cui è stato approvato il PEF 2026_2029;
- la deliberazione del C.C. del 15/07/2026 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

RILEVATA la necessità di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026 adeguate al vigente PEF di cui sopra;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma *5quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni:

UTENZE DOMESTICHE							
CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KA		COEFFICIENTI KB		TARIFFA FISSA €/mq.	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,8	0,8	1,00	1,00	0,608	0,604
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	0,94	1,51	1,51	0,715	0,710
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,05	1,05	1,80	1,80	0,798	0,793
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,14	1,14	1,85	1,85	0,867	0,861
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,23	1,23	2,49	2,49	0,935	0,929
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,3	1,3	3,04	3,04	0,988	0,982

QUF SCENARIO 2025(€/MQ)	QUF SCENARIO 1 (€/MQ)
0,76026	0,75535

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	CAMBIANO 2025	CAMBIANO 2026
Non recuperabile	0,117	0,133
Peso specifico kg/l	0,176177	0,195405
Tariffa €/kg	0,664	0,681
Non recuperabile riduz. compostaggio	0,094	0,107
Peso specifico kg/l	0,176177	0,195405
Tariffa €/kg	0,534	0,548
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	9.002	7.578

SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/litro	
	CAMBIANO 2025	CAMBIANO 2026
Conferimento sfalci e potature	0,123	0,123

UTENZE NON DOMESTICHE				
DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KC		TARIFFA FISSA €/mq	
	2025	2026	2025	2026
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,400	0,875	0,889
Cinematografi e teatri	0,365	0,365	0,799	0,811
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,510	1,116	1,133
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,760	0,760	1,663	1,689
Stabilimenti balneari	0,510	0,510	1,116	1,133
Esposizioni, autosaloni	0,340	0,340	0,744	0,755
Alberghi con ristorante	1,200	1,200	2,625	2,666
Alberghi senza ristorante	0,950	0,950	2,078	2,111
Case di cura e di riposo	1,250	1,250	2,735	2,777
Ospedali	1,180	1,180	2,582	2,622
Uffici, agenzie, studi professionali	1,070	1,070	2,341	2,377
Banche ed istituti di credito	0,550	0,550	1,203	1,222
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	0,990	2,166	2,200
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,110	1,110	2,429	2,466
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	0,600	1,313	1,333
Banchi di mercato beni durevoli	1,435	1,435	3,140	3,188
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,090	1,090	2,385	2,422
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	0,820	1,794	1,822
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	1,090	2,385	2,422
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,550	1,203	1,222
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	4,820	10,546	10,710
Mense, birrerie, amburgherie	6,240	6,240	13,652	13,865
Bar, caffè, pasticcerie	3,960	3,960	8,664	8,799
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,020	2,020	4,420	4,488
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,540	3,369	3,422
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	3,240	7,089	7,199
Ipermercati di generi misti	2,150	2,150	4,704	4,777
Banchi di mercato generi alimentari	5,210	5,210	11,399	11,576
Discoteche, night club	1,475	1,475	3,227	3,277

QUF SCENARIO 2025 (€/MQ)	QUF SCENARIO 2026 (€/MQ)
2,18789	2,22191

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	CAMBIANO 2025	CAMBIANO 2026
Tariffa €/l/sv.	0,109	0,126
Peso specifico kg/l	0,176177	0,195405
Tariffa €/kg	0,619	0,645
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	2.470	1.997
CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/lit	
	CAMBIANO 2025	CAMBIANO 2026
Carta	0,285	0,324
Organico	2,333	2,450
Vetro	0,346	0,300
SERVIZI AGGIUNTIVI		
SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/lit	
	CAMBIANO 2025	CAMBIANO 2026
Conferimento sfalci e potature	0,123	0,123

- **di stabilire** che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, dal 2026 la componente perequativa denominata *UR_{3,a}* (legata all'erogazione del cd. *bonus sociale* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto), dovrà essere applicata nei termini definiti da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF e non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà

essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in Nr. 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 16 settembre;

- 16 novembre;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Benna e Cortassa in merito ai passaggi relativi alla raccolta della plastica e della carta e sulle modalità di erogazione dei bonus sociali.

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti in sala e da n. 3 Consiglieri in videoconferenza, si ha il seguente risultato:

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti in sala e da n. 3 Consiglieri in videoconferenza, si ha il seguente risultato:

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

Di rendere la presene deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali relativi al presente punto risultano contenuti nel file completo allegato al verbale "Comunicazioni del Sindaco" della presente seduta al minuto 00:39:07

IL PRESIDENTE
VERGNANO Carlo
(*Documento firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO GENERALE
SAMUEL Elisa
(*Documento firmato digitalmente*)



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

N.ro proposta 18 del 12/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Attestazione in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Lì 23/07/2026

Il Responsabile del Servizio
SMERIGLIO SUSANNA
(Documento originale firmato digitalmente)



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

N.ro proposta 18 del 12/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Attestazione in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**

Lì 23/07/2026

Il Responsabile del Servizio
Smeriglio Susanna
(Documento originale firmato digitalmente)



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Ufficio proponente: RAGIONERIA E TRIBUTI

N.ro Registro Generale 34/2026 del 28/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026
--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Li, 05/08/2026

Il Responsabile del Serv. Amm.vo

Dattola Daniela

*(Documento originale firmato
digitalmente)*



COMUNE DI CAMBIANO

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amm. vo
DATTOLA Daniela
(Documento firmato digitalmente)